



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*

*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara*

*Sede di Chieti*

### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la legge n.124 del 13/5/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  
**VISTO** il D.M.1/4/2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

**VISTO** il proprio provvedimento prot. N.3384 del 3 agosto 2018 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale educativo e docente della Scuola dell'Infanzia per l'a.s. 2018/2019;

**VISTA** la sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza bis, n. 9939/18 con la quale, in accoglimento del ricorso esperito dalla docente di Scuola dell'Infanzia TAMBURRINO NINA, è stato disposto il reinserimento nella GAE della suddetta docente, cancellata dalla predetta graduatoria per non aver prodotto domanda di permanenza;

**ESAMINATA** la domanda presentata dalla ricorrente in modalità cartacea con cui chiede il reinserimento nella graduatoria della Scuola dell'Infanzia;

### **DISPONE**

Art.1) per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sez, Terza bis, n°9939/2018, **il reinserimento a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento della docente TAMBURRINO NINA** nella scuola dell'Infanzia con il punteggio sottospecificato, posseduto al momento della cancellazione

**Graduatoria posto comune:**

**TAMBURRINO NINA PUNTI N. 17**

Art.2) Le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie risulta inclusa la predetta docente provvederanno ad inserire la stessa a pieno titolo nella I fascia e a rettificare eventuali contratti stipulati eliminando la clausola risolutiva.

Art. 3) Qualora la docente TAMBURRINO NINA si collochi in posizione utile per il conferimento di

una supplenza, l'individuazione e la stipula del susseguente contratto di lavoro dovrà avvenire con l'apposizione sullo stesso di una condizione risolutiva in caso di esito favorevole all'amministrazione scolastica del contenzioso in atto.

Art. 4) Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all'esito di eventuali gravami favorevoli all'Amministrazione, con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all'esito degli stessi.

Art. 5) Avverso il presente provvedimento atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessari.

IL DIRIGENTE

*Dott.ssa Maristella FORTUNATO*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

Al personale docente interessato TAMBURRINO NINA

All'USR Abruzzo – Ufficio III L'AQUILA

Agli Ambiti Territoriale della Repubblica LORO SEDI

Alle OO.SS. LORO SEDI

All'Albo SITO WEB – SEDE